

Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite: 47^a sessione

a cura di Paolo De Stefani *

Informazioni generali sulla sessione

La 47^a sessione della Commissione dei diritti dell'uomo si è svolta a Ginevra, al Palazzo delle Nazioni, sede dell'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, dal 28 gennaio all'8 marzo 1991. I 43 paesi che hanno partecipato con propri rappresentanti alla sessione in quanto componenti della Commissione sono: Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Burundi, Canada, Cecoslovacchia, Cina, Cipro, Colombia, Cuba, Etiopia, Filippine, Francia, Gambia, Germania, Ghana, Giappone, India, Indonesia, Irak, Italia, Jugoslavia, Madagascar, Marocco, Mauritania, Messico, Panama, Pakistan, Perù, Portogallo, Senegal, Somalia, Stati Uniti d'America, Svezia, Swaziland, Ucraina, Ungheria, Urss, Venezuela, Zambia.

Hanno inoltre preso parte alle sedute della Commissione osservatori di numerosi altri Stati membri dell'ONU e anche non membri dell'Organizzazione (come Svizzera e Santa Sede).

Ai lavori hanno partecipato anche rappresentanti di Istituzioni specializzate dell'ONU (Unesco, OIL, ecc.) e di Organizzazioni internazionali regionali (Comunità europea, Consiglio d'Europa, ecc.), nonché rappresentanti di Movimenti di liberazione nazionale e di numerose Organizzazioni internazionali nongovernative (Oing).

L'ufficio di presidenza della Commissione era composto dal presidente E. Bernales Ballestreros (Perù) e dai vicepresidenti Goetz-Alexander Martius (Germania), Kojo Amoo-Gottfried (Ghana), Vladimir A. Vassilenko (Ucraina); relatore di sessione è stato eletto il giapponese Masahiro Tauchi.

Ordine del giorno

L'ordine del giorno della sessione era articolato sui seguenti punti sostanziali:

1. Violazione dei diritti umani nei territori arabi occupati, compresa la Palestina;

* Allievo della Scuola di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani dell'Università di Padova.

2. Diritto dei popoli all'autodeterminazione e sua applicazione ai popoli assoggettati a dominazione coloniale o straniera o ad occupazione straniera;
3. Violazioni dei diritti umani in Africa australe;
4. Conseguenze nefaste per il godimento dei diritti umani dell'assistenza politica, militare, economica, ecc., accordata al regime colonialista e razzista del Sudafrica;
5. Applicazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di *apartheid*;
6. Messa in opera del programma di azione per il secondo decennio della lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale;
7. Effettivo godimento in tutti i paesi dei diritti economici, sociali e culturali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. In particolare, studio dei problemi che incontrano i paesi in sviluppo nei loro sforzi per la realizzazione di questi diritti umani. Più specificamente: a) problemi relativi al diritto ad un livello di vita sufficiente; debito estero, politiche di aggiustamento economico e loro effetti sul godimento dei diritti umani, in particolare sull'applicazione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo; b) la partecipazione popolare nelle sue varie forme come fattore importante dello sviluppo e della realizzazione integrale di tutti i diritti dell'uomo;
8. Realizzazione del diritto allo sviluppo;
9. Stato dei Patti internazionali relativi ai diritti umani;
10. Buon funzionamento degli organi istituiti in virtù degli strumenti delle Nazioni Unite relativi ai diritti umani;
11. Azione rivolta a incoraggiare e sviluppare prioritariamente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e, in particolare, programma e metodo di lavoro della Commissione: a) altri metodi e mezzi che si offrono nel quadro degli organismi delle Nazioni Unite per meglio assicurare il godimento effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; b) istituti nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani; c) ruolo di coordinamento del Centro per i diritti umani in seno agli organi dell'Onu e dei loro meccanismi riguardanti la promozione e la tutela dei diritti umani;
12. Diritti umani di tutte le persone sottoposte ad una qualunque forma di detenzione o imprigionamento, in particolare: a) tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; b) stato della Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; c) forzate o involontarie;
13. Applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o la convinzione;
14. Situazioni che sembrano rivelare l'esistenza di violazioni flagranti e sistematiche dei diritti umani, in conformità con la Ris. 8 (XXIII) della Commissione e le risoluzioni 1235 (XLII) e 1504 (XLVII) del Consiglio economico e sociale;
15. Violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali ovunque si producano nel mondo, in particolare nei paesi e territori coloniali e dipendenti. Specialmente: diritti dell'uomo a Cipro; situazione dei diritti umani nel Kuwait occupato;
16. Diritti umani e progresso della scienza e della tecnica;
17. Servizi consultivi nel campo dei diritti umani;

18. Rapporto della Sottocommissione contro le discriminazioni e per la tutela delle minoranze sui lavori della sua 42^a sessione;

19. Misure destinate a migliorare la situazione ed a far rispettare i diritti umani e la dignità di tutti i lavoratori migranti;

20. Diritti degli appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche;

21. Elaborazione di una dichiarazione sul diritto e la responsabilità di individui, gruppi e organi della società di promuovere e tutelare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;

22. Diritti del bambino; in particolare: a) stato della Convenzione sui diritti del bambino; b) rapporto del relatore speciale incaricato di studiare il problema della vendita di bambini; c) programma d'azione per l'eliminazione della manodopera minorile; d) progetto di programma d'azione per la prevenzione della compravendita di bambini, della prostituzione di minori e della pornografia riguardante minori.

Risoluzioni adottate

Nel corso della sessione sono state adottate 82 Risoluzioni, oltre a varie Decisioni nonché Progetti di risoluzioni e di decisioni da sottoporre all'Ecosoc e riguardanti principalmente la futura attività della Commissione.

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno (la situazione nei territori arabi occupati) le Risoluzioni adottate sono state tre. Ris. 1991/1. La Commissione condanna Israele per la sua politica di occupazione militare del territorio palestinese e afferma il "diritto del popolo palestinese di resistere all'occupazione israeliana con tutti i mezzi, in conformità con le pertinenti risoluzioni dell'Onu e in accordo con i fini e i principi della Carta dell'Onu, diritto coraggiosamente espresso dal popolo palestinese attraverso l'intifada dal dicembre 1987".

Risoluzioni 1991/2 e 3: Israele è condannata per violazioni della 4^a Convenzione di Ginevra e per le sue pratiche di annessione e colonizzazione nei territori occupati. La Risoluzione 1991/3, che "domanda pressantemente al governo israeliano di astenersi dall'installare coloni, in particolare immigranti, nei territori occupati", è l'unica approvata in questa materia senza il voto contrario degli Stati Uniti.

In tema di autodeterminazione dei popoli la Commissione ha approvato quattro risoluzioni.

Ris. 1991/4. *La situazione in Afghanistan.*

Ris. 1991/5. *Questione del Sahara Occidentale.* La Commissione "Riafferma che il problema del Sahara occidentale è una questione di decolonizzazione che deve essere portata a soluzione attraverso l'esercizio da parte del popolo del Sahara occidentale del suo diritto all'autodeterminazione ed alla indipendenza" e "invita il Segretario dell'Organizzazione per l'unità africana (Oua) a tenere informato il Segretario generale dell'Onu dei progressi compiuti nell'attuazione delle decisioni dell'Oua relative al Sahara occidentale".

Ris. 1991/6. *Situazione nella Palestina occupata.*

Ris. 1991/7. *Utilizzazione di mercenari come mezzo per impedire l'esercizio del diritto dei popoli a disporre di sé stessi.* In essa la Commissione, "preoccupata dalla minaccia che le attività dei mercenari rappresentano per tutti i paesi in sviluppo,

asiatici, sudamericani e delle Antille, nonché in particolare africani, ... invita tutti gli Stati che ancora non l'hanno fatto a prendere rapidamente le misure necessarie per aderire o ratificare la Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari".

In tema di lotta all'apartheid e alle discriminazioni razziali, la Commissione ha adottato le seguenti risoluzioni:

Ris. 1991/8. La Commissione "condanna energicamente la detenzione, la tortura e l'inumano trattamento cui sono sottoposti i bambini in Sudafrica; esige che il Sudafrica tolga immediatamente le restrizioni imposte ai minori, in particolare a quelli liberati dal carcere, vegliando sul rispetto delle loro libertà fondamentali e legittime di movimento e di associazione, così come del loro diritto all'educazione".

Ris. 1991/21. *Situazione dei diritti dell'uomo in Sudafrica*. La Commissione "accoglie con soddisfazione i cambiamenti positivi che hanno avuto luogo in Sudafrica nel 1990 sotto il presidente F.W. De Klerk ed in virtù dei quali alcuni prigionieri politici sono stati liberati, il divieto gravante su certe organizzazioni politiche è stato eliminato, lo stato d'emergenza è stato soppresso ed è stato abrogato il Separate Amenities Act". Essa peraltro "appoggia gli sforzi dei movimenti di liberazione e di tutte le organizzazioni di massa sudafricane tese a smantellare l'apartheid, e domanda pressantemente a questi movimenti e organizzazioni di partecipare insieme ai negoziati per una transizione pacifica verso un ordine democratico senza pregiudizi fondati sulla razza".

Ris. 1991/9. La Commissione chiede all'Ecosoc di adottare un progetto di risoluzione con cui, tra l'altro, si stabilisca di "continuare l'aggiornamento annuale della lista delle banche, delle società multinazionali e degli altri organismi che aiutano il regime razzista del Sudafrica".

Ris. 1991/17. Ancora in tema di assistenza internazionale al Sudafrica, la Commissione, tra l'altro, "condanna la collaborazione persistente nel campo nucleare di alcuni Stati occidentali, di Israele e di altri paesi, con il regime razzista del Sudafrica".

Ris. 1991/10. Applicazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid. Vi si legge, tra l'altro, che è necessario "rafforzare l'insieme dei meccanismi di lotta contro l'apartheid, compresa la creazione di un tribunale penale internazionale, così come previsto dall'art. V della Convenzione".

Ris. 1991/11. *Attuazione del Programma di azione per il secondo decennio della lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale*. Vi si legge che, nell'ambito dei temi proposti allo studio per il decennio 1983-93, i temi da studiare per i prossimi anni saranno i seguenti: "Trattamento dei prigionieri politici e dei detenuti in Sudafrica, con particolare riguardo a donne e minori" e "Studio mondiale sull'estensione della diffusione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale".

La Commissione si è pronunciata attraverso le sue risoluzioni anche sulla materia dei diritti economici, sociali e culturali riconosciuti come diritti umani, nonché sul diritto allo sviluppo.

Ris. 1991/12. *La partecipazione popolare nelle sue diverse forme come importante fattore dello sviluppo e di un'integrale realizzazione di tutti i diritti umani*.

Ris. 1991/13. *Effetti delle politiche di aggiustamento economico conseguenti al de-*

bito estero sul godimento effettivo dei diritti dell'uomo, in particolare in relazione all'applicazione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo. La risoluzione, che cita anche il rapporto sul debito estero predisposto da Bettino Craxi come rappresentante personale del Segretario generale (A/45/380, annexe), sottolinea come "le nuove strategie destinate a risolvere la crisi del debito, pubblico e privato, esigono politiche di aggiustamento economico combinato a crescita economica, e che, all'interno di tali politiche, devono avere la priorità le considerazioni riguardanti le condizioni di vita (soprattutto livello di vita, sanità, educazione e occupazione) della popolazione, con particolare riguardo ai gruppi a basso reddito".

Ris. 1991/14. *Diritti dell'uomo e estrema povertà.* La Commissione "riafferma che l'estrema povertà e l'esclusione sociale costituiscono una violazione della dignità umana e, di conseguenza, richiedono azioni urgenti, nazionali e internazionali, per mettervi fine".

Ris. 1991/18. *Godimento effettivo, in tutti i paesi, dei diritti economici, sociali e culturali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Studio dei problemi specifici che incontrano i paesi in sviluppo nei loro sforzi tesi alla realizzazione dei diritti umani.* Con questa risoluzione la Commissione si dichiara "cosciente che, malgrado i progressi realizzati dalla comunità internazionale nel campo dell'adozione di norme per il godimento effettivo dei diritti economici, sociali e culturali proclamati nel patto internazionale del 1966, l'attuazione e la promozione di questi diritti, nonché i problemi posti riguardo al loro effettivo godimento, non ricevono il giusto grado di attenzione nell'ambito del sistema dell'Onu". Essa peraltro "si compiace del ruolo svolto dal Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, che continua a dare nuovo slancio all'applicazione dei diritti enunciati nel Patto". Viene ricordata, in particolare, l'adozione da parte del Comitato dell'osservazione generale n. 3 (1990), relativa alla natura delle obbligazioni che gli Stati si assumono in virtù del Patto (art. 2.1)¹.

Ris. 1991/19. *Rispetto del diritto di ciascun soggetto, individuale o collettivo, alla proprietà.* Con questa risoluzione la Commissione decide di "incaricare un esperto indipendente del compito di realizzare, tenendo conto delle risorse esistenti, uno studio volto a definire in che modo e in che misura il diritto di ciascuno, individuo o collettività, alla priorità contribuisce allo sviluppo della libertà degli individui e dell'iniziativa privata quali mezzi per promuovere, rinforzare e favorire l'esercizio di altri diritti umani e libertà fondamentali". In particolare si chiede all'esperto di analizzare, nel suo studio, il diritto di proprietà "con riguardo ai seguenti tipi di proprietà, ed alla luce della questione della giustizia sociale e dei mezzi per farla regnare: a) proprietà individuale, compresa quella dell'abitazione privata e familiare; b) proprietà economicamente produttiva, compresa la proprietà in forma associata in agricoltura, nel commercio e nell'industria".

Il tema del diritto allo sviluppo è affrontato nella Ris. 1991/15. In essa si richiama la recente Ris. 45/155 dell'Assemblea generale dell'Onu (18 dicembre 1990) in cui si è deciso, tra l'altro, che "uno degli obiettivi della Conferenza mondiale sui diritti umani che si dovrà tenere nel 1993 sarà quello di esaminare le relazioni esistenti tra lo sviluppo e l'esercizio da parte di ciascuno dei propri diritti economici,

¹ Documento E/1991/23, annexe III, ora pubblicata nel n. 2-1991 di questa Rivista.

sociali e culturali, nonché di quelli civili e politici, vista l'importanza di creare le condizioni che permettono a ciascun soggetto di godere di tutti questi diritti, così come enunciati nei Patti internazionali". La Commissione, pertanto, "impegna il Comitato preparatorio della Conferenza mondiale sui diritti umani a prendere debitamente in considerazione la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo quando passerà ad esaminare le relazioni tra sviluppo e godimento dei diritti umani".

Come è ormai tradizione, tra le risoluzioni della Commissione non manca quella dedicata ad impegnare gli Stati ad adottare le Convenzioni internazionali in materia di diritti umani. La Ris. 1991/16 (*Stato dei Patti internazionali sui diritti umani*) "Riafferma l'importanza dei Patti internazionali sui diritti umani quali massime espressioni dello sforzo dispiegato sul piano internazionale per promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". In particolare, la Commissione "segnala all'attenzione degli Stati parti l'importanza di evitare l'indebolimento dei diritti umani provocato attraverso stati di eccezione, sottolineando che le procedure e le condizioni di deroga fissate all'art. 4 del Patto sui diritti civili e politici devono essere strettamente osservate e che, in occasione della dichiarazione di stati di eccezione, gli Stati parti devono fornire informazioni il più possibile dettagliate, tali da permettere di valutare se le misure e le disposizioni prese per l'occasione sono giustificate e appropriate".

L'efficienza del Centro delle Nazioni Unite per i diritti umani, e soprattutto degli organi incaricati di sorvegliare l'attività degli Stati in materia di diritti umani (Comitato dei diritti umani e Comitato dei diritti economici, sociali e culturali in prima linea), passa anche attraverso l'informatizzazione. Con la Ris. 1991/20 la Commissione, "Considerando che il buon funzionamento degli organismi creati in applicazione degli strumenti delle Nazioni Unite sui diritti umani è indispensabile per l'applicazione integrale ed effettiva di quelle Convenzioni", "domanda all'Assemblea generale di dare incarico al Segretario generale di adottare le disposizioni utili per assicurare il funzionamento delle riunioni degli organismi creati dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani, anche attingendo, se necessario [vale a dire in caso di morosità degli Stati parti] alle risorse disponibili nel bilancio ordinario dell'Onu, fermo restando il successivo rimborso, da porre a carico degli Stati parti o effettuato ricorrendo ad altre risorse appropriate". Inoltre chiede pressantemente al Segretario generale "di assicurare con la massima cura l'esecuzione il più possibile rapida delle raccomandazioni formulate dal gruppo di lavoro sull'informatizzazione, pregando gli Stati membri, e in particolare quelli che sono parti nei vari strumenti internazionali sui diritti umani, di versare dei contributi volontari sostanziosi per fronteggiare la spesa iniziale, non rinnovabile, relativa al sistema di informatizzazione di cui sopra".

Una serie di risoluzioni riguardano l'azione da svolgere a livello universale (con particolare riguardo all'azione dell'Onu), regionale e nazionale per realizzare concretamente i diritti umani.

Ris. 1991/22. *Ruolo di coordinamento del Centro delle Nazioni Unite per i diritti umani*. Vi si legge, tra l'altro, che "è essenziale che, nel contesto della generale situazione finanziaria dell'Onu, siano destinate per i diritti umani, e in particolare al Centro per i diritti umani di Ginevra, delle risorse sufficienti, corrispondenti al rango di alta priorità riconosciuto al programma relativo". Si ricorda inoltre che "i mutamenti organizzativi, compresi quelli previsti negli studi sul personale, sulla ridefinizione delle attività programmate e sulla allocazione delle risorse, non

devono compromettere il funzionamento del Centro ma, al contrario, rafforzarne il ruolo e la posizione”.

Ris. 1991/23. *Fatti nuovi riguardanti il Centro per i diritti umani*. La Commissione “Si rallegra delle misure transitorie adottate dall’Assemblea generale nella sessione V della sua Ris. 45/248 B del 21 dicembre 1990 che attribuiscono al Centro per i diritti umani del personale addizionale, ed esprime l’auspicio che tali misure siano applicate il più rapidamente possibile”.

Ris. 1991/24. *Sviluppo delle attività di informazione nel campo dei diritti umani e Campagna mondiale di informazione sui diritti umani*. La Commissione “prega urgentemente tutti gli Stati membri dell’Onu di includere nei loro programmi di insegnamento elementi utili a favorire una comprensione approfondita delle questioni riguardanti i diritti umani, tenendo conto dell’esistenza del manuale didattico pubblicato dal Centro per i diritti umani; incoraggia tutti i responsabili della formazione in campo giuridico e dell’applicazione della legge, nelle forze armate, in campo medico, nella diplomazia e negli altri settori pertinenti, ad includere nei loro programmi elementi appropriati in materia di diritti umani; appoggia le misure prese dal Centro per i diritti umani per realizzare, in collaborazione con l’Unesco, una guida all’insegnamento dei diritti umani nelle scuole superiori ed organizzare, a tal fine, una riunione di esperti nel 1991”.

Ris. 1991/25. *Profughi all’interno del proprio paese*. Si invitano ai governi e le organizzazioni internazionali ad “intensificare la cooperazione e l’assistenza operando a livello mondiale per affrontare i gravi problemi e i bisogni derivanti dalla presenza di profughi all’interno degli stati”.

Ris. 1991/26. *Cooperazione internazionale mirante a risolvere i problemi internazionali di ordine sociale, culturale o umanitario ed a promuovere ed incoraggiare il rispetto e l’esercizio universali dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*.

Ris. 1991/27. *Istituzioni nazionali per la promozione e la tutela dei diritti umani*. La Commissione, tra l’altro, “Riafferma l’importanza di creare, in conformità con la legislazione nazionale, istituzioni nazionali efficaci per la promozione e la tutela dei diritti umani, di cui deve essere garantita l’indipendenza e l’integrità [...]. Riconosce il ruolo costruttivo che le Organizzazioni nongovernative possono svolgere a livello di istituzioni nazionali”.

Ris. 1991/28. *Accordi regionali per la promozione dei diritti umani nella regione dell’Asia e del Pacifico*. La risoluzione, tra l’altro, “domanda ai governi di tutti gli stati della regione di tenere in considerazione le opportunità che offre l’Onu per organizzare, nel quadro di un programma di servizi consultivi e assistenza tecnica nel campo dei diritti umani, dei corsi di informazione e/o formazione a livello nazionale rivolti ai funzionari internazionali interessati, sull’applicazione delle norme internazionali sui diritti umani e l’esperienza degli organi internazionali competenti”.

Ris. 1991/29. *Conseguenze per il godimento dei diritti umani degli atti di violenza perpetrati da gruppi armati terroristi e dai trafficanti di droga*. La Commissione “incoraggia le Organizzazioni nongovernative a tener conto delle nefaste conseguenze, sul godimento dei diritti umani, delle violenze poste in essere da gruppi armati, qualunque sia la loro provenienza, che terrorizzano la popolazione e da parte dei trafficanti di droga; prega il Segretario generale di continuare a raccogliere informazioni da tutte le fonti utili riguardanti questo problema e di metterle a disposizione dei relatori speciali e dei gruppi di lavoro interessati perché le possano esaminare”.

Ris. 1991/30. *Conferenza mondiale sui diritti umani*. Contiene, tra l'altro, le raccomandazioni che la Commissione rivolge all'apposito Comitato preparatorio.

Ris. 1991/31. *Diritti e procedimenti tematici*. Fa il punto sulla prassi ormai acquisita per la Commissione di affidare a relatori o gruppi di lavoro ricerche sulla realizzazione di singoli diritti umani o gruppi omogenei di diritti umani, invitando i governi e le Organizzazioni nongovernative a cooperare con la Commissione.

Ris. 1991/79. *Rafforzamento dell'azione dell'Onu nel campo dei diritti umani attraverso la promozione della cooperazione internazionale e importanza dei principi di non discriminazione, imparzialità e oggettività*.

In relazione ad un ulteriore punto dell'ordine del giorno, la Commissione ha adottato un gruppo di risoluzioni riguardanti i diritti umani dei detenuti, l'attuazione della Convenzione contro la tortura, il fenomeno delle sparizioni forzate.

Ris. 1991/32. *Diritto alla libertà di opinione ed espressione*.

Ris. 1991/33. *Status dei relatori e rappresentanti speciali, esperti indipendenti, membri della Sottocommissione contro le discriminazioni e per la tutela delle minoranze e membri dei gruppi di lavoro creati dalla Commissione dei diritti dell'uomo*. Con questa risoluzione la Commissione chiede agli stati di considerare tutti questi soggetti quali "esperti in missione" ai sensi della sezione 22 dell'art. VI della Convenzione sui privilegi ed immunità delle Nazioni Unite e invita il Segretario generale ad assicurare la loro protezione in occasione delle missioni sul campo che questi esperti svolgono.

Ris. 1991/24. *Diritti umani e amministrazione della giustizia*. La risoluzione elenca i numerosi strumenti internazionali adottati in sede Onu sull'amministrazione della giustizia e sottolinea, tra l'altro, la norma di cui all'art. 6 del Patto sui diritti civili e politici che fa divieto di pronunciare una sentenza di morte per crimini commessi da minori di 18 anni.

Ris. 1991/35. *Stato della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*. La Commissione, in particolare, "sottolinea la necessità che gli stati si conformino strettamente agli obblighi loro spettanti, ai sensi della Convenzione, riguardanti il finanziamento del Comitato contro la tortura, di modo che quest'ultimo possa adempiere efficacemente a tutte le funzioni che gli sono affidate dalla Convenzione, in modo ad assicurare la vitalità per il futuro del Comitato come organismo di supervisione essenzialmente incaricato di sorvegliare l'attuazione effettiva delle disposizioni della Convenzione".

Ris. 1991/36. *Fondo a contribuzione volontaria delle Nazioni Unite per le vittime della tortura*. Si lancia, tra l'altro, un appello "a tutti i governi, le organizzazioni e i privati che hanno la possibilità di farlo, perché rispondano positivamente alla richiesta di contribuire al fondo, possibilmente in forma regolare".

Ris. 1991/38. *Funzionari delle Nazioni Unite e di istituti specializzati in stato di detenzione*. Vi si legge, tra l'altro, che, "in un momento in cui l'Onu è chiamata ad assumere responsabilità accresciute in molte regioni del mondo, è indispensabile che i suoi funzionari possano esercitare le loro funzioni nella sicurezza che i loro diritti, i loro privilegi e immunità saranno pienamente rispettati".

Ris. 1991/38. *Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: rapporto del relatore speciale*. In essa, tra l'altro, si "incoraggiano i governi ad esaminare seriamente l'ipotesi di invitare il relatore speciale della Commissione a recarsi nel loro paese per consentirgli di adempiere al suo mandato con un'efficacia ulteriormente accresciuta".

Ris. 1991/39. *Indipendenza e imparzialità del potere giudiziario, dei giurati, indipendenza degli avvocati*. Approva la decisione della Sottocommissione contro la discriminazione e per la tutela delle minoranze di affidare a Louis Joinet il compito di stabilire un rapporto in materia.

Ris. 1991/40. *Presi di ostaggi*.

Ris. 1991/41. *Sparizioni forzate o involontarie*. La Commissione "constata con preoccupazione che certi governi non hanno mai dato risposta circostanziata ai casi di sparizioni che si sarebbero prodotti nei loro paesi; deplora che, come segnalato dal Gruppo di lavoro nel suo rapporto, alcuni governi non abbiano mai dato corso alle raccomandazioni contenute nei rapporti del Gruppo che ad essi si indirizzavano, né abbiano risposto alle richieste di informazioni avanzate dal gruppo".

Ris. 1991/42. *Detenzione arbitraria*. La Commissione "decide di creare, per un periodo di tre anni, un gruppo di lavoro composto da cinque esperti indipendenti, col compito di indagare sui casi di carcerazione imposta arbitrariamente o comunque con modalità incompatibili con le norme internazionali in materia contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o negli strumenti internazionali in materia di diritti umani accolti dagli Stati interessati".

Ris. 1991/43. *Diritto ad un processo equo*.

Sul punto del rispetto della libertà di religione e convinzione, la Commissione ha adottato la Ris. 1991/48 (*Applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o la convinzione*), con cui, tra l'altro, si intendono impegnare gli Stati "a prendere tutte le misure adeguate per combattere l'intolleranza e promuovere la comprensione, la tolleranza e il rispetto negli ambiti che si riferiscono alla libertà di religione e convinzione e di sottoporre ad esame, a tale scopo, se ne è il caso, le funzioni e la formazione dei propri agenti incaricati di far rispettare la legge, dei funzionari, degli insegnanti e degli altri rappresentanti della amministrazione affinché, nell'esercizio dei loro uffici, abbiano a rispettare le differenti religioni e convinzioni e non operino discriminazioni verso persone professanti religioni o convinzioni diverse".

In ogni sessione la Commissione esamina in via confidenziale e quindi attraverso documenti riservati la situazione di quei paesi in cui sembrano presentarsi violazioni "flagranti e sistematiche" dei diritti umani. Questi lavori, che si svolgono nell'ambito della procedura prevista dalla Ris. 1503 (XLVIII) dell'Ecosoc, hanno riguardato il Myanmar (Birmania), la Somalia, il Sudan, il Ciad e lo Zaire (per quest'ultimo Stato la procedura è stata dichiarata conclusa).

Numerose risoluzioni esprimono il punto di vista della Commissione relativamente alla situazione dei diritti umani in varie parti del mondo sottoposte a dominazione coloniale o simile. Tali risoluzioni sono generalmente adottate sulla base delle informazioni fornite alla Commissione da speciali relatori o rappresentanti, ovvero sulla scorta del materiale informativo raccolto dalla Segreteria delle Nazioni Unite.

Ris. 1991/66. *La situazione dei diritti umani nel Libano del Sud*. La Commissione "domanda [...] a Israele di mettere fine immediatamente a queste pratiche e di applicare le risoluzioni del consiglio di sicurezza [in materia] che esigono il ritiro immediato, totale e incondizionato di Israele da tutto il territorio libanese, il rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del Libano".

La risoluzione è stata approvata con il solo voto contrario degli Stati Uniti.

Ris. 1991/67. *La situazione nel Kuwait sotto occupazione irakena*. La Commissione, tra l'altro, "condanna energicamente le autorità irakene per le gravi violazioni dei diritti umani che esse commettono contro il popolo kuwaitiano e i cittadini di altri Stati, in particolare per gli atti di tortura, gli arresti arbitrari, le esecuzioni sommarie, le sparizioni, in violazione della Carta delle Nazioni Unite, dei Patti internazionali sui diritti umani e degli altri strumenti giuridici in materia". La Commissione ha anche provveduto a designare un suo rappresentante indipendente come relatore speciale sulla situazione in Kuwait alla 48^a sessione (1992). La risoluzione, adottata il 6 marzo del 1991, ha avuto il voto contrario del solo rappresentante dell'Irak.

Ris. 1991/68. *La situazione dei diritti umani a Cuba*. Viene designato un rappresentante speciale della Commissione "per mantenere contatti diretti con il governo e i cittadini cubani con riferimento ai problemi e alle questioni che sono state sollevate nel rapporto della missione che si è recata a Cuba o ad esse legate". Risoluzione adottata dopo votazione per appello nominale con 22 voti a favore, 6 contrari e 15 astensioni. I voti contrari sono stati quelli di Cina, Cuba, Etiopia, Irak, Ucraina, Urss.

Ris. 1991/69. *Diritti umani in Romania*. La commissione, tra l'altro, decide per consensus di proseguire l'esame della situazione dei diritti umani in Romania alla sua 48^a sessione.

Ris. 1991/74. *Diritti umani in Irak*. La commissione, tra l'altro, chiede al governo irakeno di "garantire il pieno rispetto dei diritti umani di tutte le persone in Irak, indipendentemente dalla loro origine, di porre fine alle espulsioni di cittadini irakeni e di fare in modo che le persone espulse dal paese possano ritornare ai loro villaggi d'origine e ottenere riparazione per il pregiudizio da loro subito a causa della deportazione". La risoluzione è stata approvata con voto contrario dell'Irak e l'astensione di dieci Stati, tra cui Cina, Indonesia, Cuba, India, Indonesia, Pakistan.

Ris. 1991/75. *Situazione dei diritti umani a El Salvador*. La Commissione, tra l'altro, deplora che "le irregolarità, rilevate nel rapporto del relatore speciale, che hanno condizionato l'istruttoria aperta a seguito dell'assassinio, nel 1989, del rettore e di altri membri dell'Università centroamericana, nonché la mancanza di cooperazione da parte di certi settori delle forze armate, che hanno impedito di fare rapidamente piena luce sul caso e di punire gli autori di un crimine tanto atroce".

Ris. 1991/76. *Diritti umani in Albania*.

Ris. 1991/77. *Diritti umani ad Haiti*. La Commissione nomina un esperto indipendente che presenterà un proprio rapporto alla sessione del 1992.

Ris. 1991/78. *La situazione dei diritti umani in Afghanistan*. La Commissione, tra l'altro, "si dichiara preoccupata dalle informazioni secondo cui le condizioni di vita dei rifugiati, in particolare donne e bambini, diventano di giorno in giorno più difficili a causa della diminuzione dell'assistenza umanitaria internazionale".

Ris. 1991/82. *Situazione dei diritti umani in Iran*. La Commissione fissa per il 1992 la fine del mandato affidato al suo relatore speciale incaricato di studiare la situazione dei diritti umani in Iran, se dal suo rapporto risulteranno sufficienti passi avanti di quello Stato nell'applicazione delle raccomandazioni della Commissione stessa.

Con apposite decisioni la Commissione ha stabilito di trattare nelle sue

prossime sessioni i problemi di attuazione dei diritti umani anche in Cambogia ed a Cipro.

Il tema dell'attuazione nei vari paesi dei diritti dell'uomo è affrontato anche in risoluzioni che si rivolgono anche alle organizzazioni internazionali e alla comunità internazionale nel suo insieme.

Ris. 1991/70. *Cooperazione con i rappresentanti degli organi dell'Onu che si occupano di diritti umani*. La Commissione si dice "costantemente preoccupata per i casi segnalati di intimidazioni e rappresaglie contro individui e gruppi privati che cercano di cooperare con l'Onu e i rappresentanti dei suoi organi che si occupano di diritti umani" e "ugualmente preoccupata per le informazioni ricevute riguardanti incidenti nel corso dei quali a dei privati sarebbe stato impedito di ricorrere ai procedimenti posti in essere sotto gli auspici dell'Onu per assicurare la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali". La Commissione pertanto chiede ai governi di "astenersi da ogni atto di intimidazione o di rappresaglia, in qualsiasi forma si presenti, contro gli individui o gruppi privati" di cui si è detto e chiede agli organi internazionali di controllo dell'attuazione dei diritti umani (i Comitati istituiti dai Patti e dalle Convenzioni in materia) di segnalare alla Commissione e alla Sottocommissione tutti i casi di questo tipo.

Ris. 1991/71. *Esecuzioni sommarie o arbitrarie*. La Commissione, tra l'altro, "incoraggia i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong ad organizzare programmi di formazione e appoggiare progetti volti a familiarizzare i responsabili dell'applicazione delle leggi con i problemi di diritti umani che essi possono trovarsi ad affrontare nell'esercizio delle loro funzioni, e lancia un appello alla comunità internazionale affinché essa sostenga le iniziative prese a questo scopo".

Ris. 1991/72. *Responsabilità in caso di violazione dei diritti umani*. La Commissione invita i competenti organi dell'Onu ad esaminare la questione della responsabilità degli Stati in caso di violazioni di obblighi internazionali nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".

Ris. 1991/73. *Diritti umani e esodi di massa*. La Commissione, tra l'altro, "invita il Segretario generale, tutti gli organismi ed uffici intergovernativi nonché le istituzioni internazionali interessate, ad applicare urgentemente le raccomandazioni contenute nel rapporto del Corpo comune di ispezione, in particolare per quanto concerne l'istituzione di un gruppo di lavoro e di un meccanismo consultivo in seno al sistema delle Nazioni Unite per la messa in campo di un sistema di pronto intervento riguardante i potenziali flussi di rifugiati e deportati".

Riguardo al tema "diritti umani e progresso tecnico-scientifico", la Commissione ha adottato le seguenti risoluzioni:

Ris. 1991/44. *Diritti umani e ambiente*. Si chiede all'Ecosoc di affidare a Fatma Zohra Ksentini, esperta della Sottocommissione, il compito di stabilire uno studio su questo argomento e di prender parte, in qualità di osservatrice, ai lavori della prossima Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sull'ambiente che avrà luogo in Brasile nel giugno 1992.

Ris. 1991/45. *Utilizzazione dei progressi scientifici e tecnici per la promozione e la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*. La Commissione affida alla Sottocommissione il compito di esaminare nella sua sessione del 1992 lo studio dell'Università delle Nazioni Unite afferente a questo tema.

Ris. 1991/46. Progetto sintetico dei principi per la protezione delle persone colpite da malattia mentale o per il miglioramento della cura della salute mentale.

Trasmette all'Assemblea generale, auspicandone la più ampia diffusione, il rapporto del gruppo di lavoro sul tema.

Ris. 1991/47. *Trasporto e smaltimento dei prodotti e dei rifiuti tossici e pericolosi*. La Commissione, tra l'altro, "Accoglie con soddisfazione la Convenzione di Bamako sul divieto di importare rifiuti pericolosi e il controllo del loro movimento transfrontaliero in Africa, dotata dalla Conferenza panafricana di coordinamento dell'Organizzazione per l'unità africana sull'ambiente e lo sviluppo durevole in Africa, tenutasi a Bamako dal 23 al 30 gennaio 1991" e "fa appello alla comunità internazionale affinché essa sostenga gli Stati africani negli sforzi da essi dispiegati per applicare le disposizioni della convenzione di Bamako".

Un ambito di intervento di particolare importanza della Commissione delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo, nonché del Centro per i diritti umani di Ginevra, è quello dei servizi consultivi offerti da questi organismi agli Stati che vogliono organizzarsi al loro interno per meglio ottemperare agli obblighi che le norme internazionali impongono loro in materia di diritti umani.

Ris. 1991/49. *Fondo a contribuzione volontaria per la cooperazione tecnica in materia di diritti umani*. "L'obiettivo del Fondo è di contribuire a fornire un appoggio finanziario alla cooperazione internazionale destinata a realizzare e rafforzare le istituzioni e le infrastrutture nazionali e regionali che avranno l'effetto di migliorare nel lungo periodo l'applicazione delle Convenzioni internazionali e degli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani adottati dall'Onu, dalle istituzioni specializzate o dalle organizzazioni regionali".

Ris. 1991/50. *Servizi consultivi*. La Commissione, tra l'altro, "prega ancora una volta il Segretario generale di prevedere in via urgente un aumento delle risorse umane e finanziarie in vista di un allargamento dei servizi consultivi, con riferimento soprattutto al titolo 24 ('cooperazione tecnica') del bilancio ordinario dell'Onu, allo scopo di dare risposta alla domanda crescente relativa a questo settore, che è un mezzo importante per rafforzare lo spirito dei diritti umani nel mondo".

Ris. 1991/51. *Assistenza al Guatemala nel campo dei diritti umani*. Il Guatemala è uno degli Stati che ha chiesto l'aiuto della Commissione per riorganizzare le proprie istituzioni in vista di far fronte agli obblighi internazionali in tema di diritti dell'uomo. Un esperto della Commissione ha il compito di esaminare la situazione guatemalteca e di suggerire a quel governo i mezzi migliori per attuare i suoi doveri in materia.

Ris. 1991/80. *La situazione in Guinea Equatoriale*. Anche in questo paese un esperto della commissione collabora col governo per realizzare il Piano d'azione dell'Onu accettato dal governo stesso, per quanto riguarda la materia dei diritti umani. La Commissione, sulla scorta del rapporto dell'esperto, nota, tra l'altro, che attualmente l'attuazione del Piano conosce un momento di stagnazione e che c'è quindi bisogno di attualizzare il Piano e di imprimergli nuovo slancio.

La Commissione si è occupata anche dell'attività della Sottocommissione contro la discriminazione e per la tutela delle minoranze, organo ausiliare della Commissione formato da 26 esperti indipendenti, istituito dalla Commissione fino dal 1946.

La Ris. 1991/56 (*Lavori della Sottocommissione*) contiene, tra l'altro, l'osservazione per cui "il modo migliore per la Sottocommissione di assecondare la Commissione è quello di sottomettere a quest'ultima raccomandazioni fondate sulle

differenti opinioni e punti di vista di esperti indipendenti, le quali dovranno essere debitamente rispecchiate nei rapporti della Sottocommissione così come negli studi tecnici realizzati sotto i suoi auspici.

Ris. 1991/57. *Anno internazionale delle popolazioni autoctone*. La commissione recepisce le posizioni della Sottocommissione in relazione alla problematica delle popolazioni autoctone e prega il Segretario generale di tener conto delle elaborazioni della Sottocommissione stessa nel definire il progetto di attività per il 1993, Anno internazionale delle popolazioni autoctone.

Ris. 1991/58. *Rapporto del Gruppo di lavoro della Sottocommissione sulle forme contemporanee di schiavitù*. La Commissione, tra l'altro, "prende atto con soddisfazione della nomina fatta dal Segretario generale di un amministratore incaricato a tempo parziale di mettersi a disposizione del Gruppo di lavoro e di occuparsi delle altre attività relative alle forme contemporanee di schiavitù al posto di funzionario direttamente iscritto sul bilancio del Centro per i diritti umani (schiavitù e pratiche analoghe), e prega il Segretario generale di nominare tale funzionario a tempo pieno". Essa inoltre "fa appello a tutte le Organizzazioni nongovernative operanti in materia aventi status consultivo presso l'Ecosoc, comprese le Oing che si occupano di diritti dell'infanzia e delle donne, perché assistano alle sessioni del gruppo di lavoro".

Ris. 1991/59. *Rapporto del gruppo di lavoro della Sottocommissione sulle popolazioni autoctone*. La Commissione, tra le altre cose, chiede al Segretario generale "di organizzare un corso regionale di formazione in America Latina sul tema dell'Onu, i diritti umani, le popolazioni autoctone, come questione di massima priorità [...] e di utilizzare, a questo fine, nella misura più ampia, le conoscenze specialistiche dei membri del Gruppo di lavoro [sulle popolazioni autoctone] e delle organizzazioni delle popolazioni autoctone stesse".

Ris. 1991/81. *Rafforzamento del grado di indipendenza degli esperti membri della Sottocommissione*. La Commissione, aderendo ad una richiesta della Sottocommissione, chiede all'Ecosoc di esprimere, in una risoluzione, una sorta di "interpretazione autentica" dell'art. 59 del Regolamento interno della Sottocommissione. Questa norma dovrebbe essere interpretata nel senso che "la Sottocommissione potrà votare a scrutinio segreto sulle risoluzioni riguardanti allegate violazioni di diritti umani verificatesi in particolari paesi, quando così sia deciso dalla maggioranza dei membri presenti e votanti".

L'Assemblea generale dell'Onu ha adottato con Ris. 45/158 del 18 dicembre 1990 la *Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie*. Con la Ris. 1991/60 la Commissione invita tutti gli Stati a sottoscrivere e ratificare tale trattato "in via prioritaria", auspicando la sua prossima entrata in vigore. Ricordiamo che questa Convenzione, aperta alla firma il 15 marzo 1991, era stata sottoscritta al 31 dicembre di quell'anno solo da Marocco e Messico.

Sul tema dei diritti delle minoranze la Commissione ha adottato due risoluzioni.

Ris. 1991/61. *Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche*. Invita l'apposito Gruppo di lavoro che si occupa dal 1979 di questo tema, di proseguire nella elaborazione del progetto di dichiarazione in materia e chiede all'Ecosoc di autorizzare un'ulteriore sessione del Gruppo nel dicembre 1991.

Ris. 1991/62. *Possibili mezzi per facilitare la trattazione pacifica e costruttiva dei problemi riguardanti le minoranze.* Invita la Sottocommissione a continuare lo studio intrapreso su questo tema dal suo relatore speciale Asbjorn Eide.

Di notevole interesse è anche un altro progetto di dichiarazione su cui lavora dall'85 un apposito Gruppo di lavoro. La Ris. 1991/63, a proposito del "Progetto di dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e organi della società di promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti", chiede all'Ecosoc di accordare al Gruppo di lavoro un periodo di due settimane prima della 48ª sessione della Commissione per proseguire nell'esame di tale documento.

L'ultimo punto all'ordine del giorno riguardava il tema dei diritti dei bambini.

Ris. 1991/52. *Applicazione della Convenzione sui diritti del bambino.* Tra l'altro, la Commissione "riconosce l'importanza delle funzioni del Comitato dei diritti dell'infanzia per quanto riguarda il controllo dell'applicazione effettiva delle disposizioni della Convenzione".

Ris. 1991/53. *Rapporto del relatore speciale incaricato di esaminare le questioni riguardanti la vendita di bambini, la prostituzione di minori e la pornografia con coinvolgimento di bambini.* La Commissione "riconosce la necessità di stabilire una rete di contatti a livello nazionale e internazionale, in particolare nelle sfere intergovernative e nongovernative".

Ris. 1991/54. *Vendita di bambini, prostituzione di minori, pornografia con coinvolgimento di bambini, sfruttamento della manodopera minorile.* Vi è contenuto il Programma d'azione per la prevenzione di queste condotte, messo a punto dal Gruppo di lavoro della Sottocommissione. Solo la parte relativa all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro minorile peraltro è stata adottata definitivamente dalla Commissione e sarà esaminato da quest'ultima nella sua prossima sessione. Il testo del Programma adottato dai due organi dell'Onu è pubblicato come allegato alla Ris. 1991/55. Esso, dopo alcune considerazioni di carattere generale, prevede una serie di interventi da articolare intorno ai seguenti punti: informazione sul fenomeno; educazione e formazione professionale; azione sociale per offrire alternative alla povertà e allo sfruttamento; aiuto allo sviluppo; norme in materia di lavoro e loro attuazione; doveri degli Stati; ruolo dell'Onu e delle istituzioni specializzate; cooperazione a livello locale, nazionale e internazionale.

I rapporti alla Commissione e le Comunicazioni delle Organizzazioni nongovernative

Alcuni dei rapporti pervenuti alla Commissione meritano una speciale segnalazione, così come alcuni documenti prodotti da Organizzazioni nongovernative. Queste ultime, oltre a poter prendere parte ed intervenire, nei limiti previsti dal Regolamento interno, alle sedute della Commissione, possono inviare a quest'ultima comunicazioni scritte il cui contenuto può essere il più vario. Oltre che a denunciare specifiche situazioni di violazione dei diritti umani, queste comunicazioni possono servire anche a proporre alla Commissione progetti di risoluzione o precisi contributi di tipo propositivo. Tali comunicazioni possono essere inoltre presentate anche dalle Oing della categoria "lista" e per queste ultime costitui-

scono la sola via di accesso ai lavori della Commissione, dato che i loro rappresentanti non sono ammessi a partecipare alle sedute.

Sul tema del diritto dei popoli all'autodeterminazione si devono ricordare il rapporto del Segretario generale E/CN.4/1991/13 e quello del relatore speciale Enrique Bernales Ballesteros su "l'utilizzazione di mercenari come mezzo per violare i diritti umani e impedire l'esercizio del diritto dei popoli a disporre di sé stessi" (E/CN.4/1991/14).

La comunicazione E/CN.4/1991/NGO/2 della Lega internazionale dei diritti dell'uomo (categoria "lista") contiene osservazioni sulla stipulazione politica e umanitaria in Cambogia.

Sul tema della violazione dei diritti umani in Sudafrica può essere segnalato il rapporto del Gruppo speciale di esperti sull'Africa australe articolato nei seguenti punti: diritto alla vita e all'integrità fisica e tutela contro arresti e detenzioni arbitrarie; apartheid, "bantustanizzazione" e trasferimenti forzati di popolazione; diritto all'educazione, libertà di espressione e di movimento diritto alla salute; diritto al lavoro e libertà di associazione; condizione dei bambini e degli adolescenti; conclusioni e raccomandazioni (Doc. E/CN.4/1991/9).

Lo Stato della Convenzione contro il crimine di apartheid e i problemi di attuazione che essa incontra sono esposti nel rapporto del "Gruppo dei tre" che la Convenzione stessa ha istituito la Commissione: documento E/CN.4/1991/42.

Nell'ambito del 2° decennio di lotta contro il razzismo è stato realizzato un Seminario internazionale sulle cause del razzismo, i cui Atti sono sintetizzati nel documento E/CN.4/1991/63 Add. 1.

Sul tema dei diritti economici, sociali e culturali e sul diritto allo sviluppo si segnalano i seguenti documenti:

E/CN.4/1991/11: rapporto del Segretario generale su "la partecipazione popolare nelle sue varie forme come importante fattore dello sviluppo e della realizzazione integrale di tutti i diritti umani". Lo studio raccoglie contributi di Stati, organismi dell'Onu, Oing sui seguenti temi: partecipazione popolare come diritto garantito dalla legge nazionale; partecipazione popolare come diritto riconosciuto nei vari campi della vita civile e politica nazionale; partecipazione popolare nella vita economica, sociale e culturale degli Stati; la partecipazione popolare come importante fattore di sviluppo; donne e partecipazione popolare; partecipazione popolare in altri ambiti.

E/CN.4/1991/NGO/6 e 7: Comunicazioni della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli (categoria II), dedicata ad una sintesi della sessione sull'Amazzonia brasiliana del Tribunale permanente dei popoli (12-16 ottobre 1990). La sentenza viene pubblicata per esteso nel documento n. 6, mentre l'altro contiene le conclusioni formulate dal tribunale, con le proposte rivolte al governo brasiliano e quelle indirizzate alla comunità internazionale.

E/CN.4/1991/NGO/12: "Diritti umani e istituzioni finanziarie internazionali". Comunicazione presentata dalla Commissione delle Chiese per gli affari internazionali del Consiglio ecumenico delle Chiese (Oing di categoria II).

E/CN.4/1991/NGO/28: Comunicazione della Coalizione internazionale per l'Habitat (categoria "lista"). Contiene una serie di misure concrete proposte alla Commissione per favorire un approccio efficace a livello internazionale al diritto di alloggio. Le azioni suggerite comprendono, tra l'altro, l'elaborazione di un "codice di condotta" da seguire quando si debba procedere a trasferimenti ed

espulsioni di massa; la richiesta all'Oil di riformare profondamente la sua Raccomandazione n. 115; chiedere al Comitato dei diritti economici, sociali e culturali di elaborazione un protocollo facoltativo da aggiungere al Patto sui diritti economici, sociali e culturali per consentire la presentazione di comunicazioni individuali anche davanti a questo Comitato.

E/CN.4/1991/NGO/37. Si tratta di una comunicazione presentata da un cartello di 28 Oing costituenti il Comitato ONG-Quarto mondo. Essa contiene le direttive che dovrebbe seguire lo studio, in preparazione presso la Commissione su "diritti umani ed estrema povertà". Le Oing "domandano che lo studio [...] possa essere condotto, fin dall'inizio, con la partecipazione reale delle stesse persone e famiglie più povere [...]. In particolare, fanno appello alla Commissione e alla Sottocommissione perché [...] i primi partners consultati in riferimento allo studio siano proprio i più poveri, attraverso la loro vita associativa e i loro testimoni privilegiati".

Tra i documenti riguardanti l'azione da intraprendere per incoraggiare il rispetto effettivo di tutti i diritti umani, sono da segnalare il documento E/CN.4/1991/23 (rapporto aggiornato del Segretario generale sulle istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani) nonché varie comunicazioni di Oing tra cui la E/CN.4/1991/NGO/8, presentata dall'Internazionale democristiana (in cui si lamenta il fatto che solo l'1% del bilancio ordinario dell'Onu è destinato al Centro per i diritti umani) e la E/CN.4/1991/NGO/11 presentata da un'Oing a nome della Coalizione di Oing contro l'impunità, che tratta dei casi di ex governanti di paesi dell'America latina che nonostante le gravi violazioni di diritti umani commesse, godono tuttavia dell'impunità grazie ad amnistie o altri provvedimenti analoghi.

In tema di lotta alla tortura e ad altre forme di degenerazione dei sistemi giudiziari si segnalano i seguenti documenti:

E/CN.4/1991/17: rapporto del relatore speciale P. Kooijmans sui diritti umani di tutte le persone sottoposte a detenzione, a tortura o altri trattamenti crudeli, inumani, degradanti (contiene, tra l'altro, le informazioni comunicate da numerosi governi e la relazione della visita svolta dal rapporteur speciale nelle Filippine).

E/CN.4/1991/20: rapporto del Gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate o involontarie (il rapporto, corredato da grafici e altri dati statistici, è costruito sulla base delle informazioni ricevute dai governi, da organizzazioni nongovernative e dai familiari degli scomparsi).

E/CN.4/1991/NGO/4: comunicazione della Lega internazionale dei diritti dell'uomo (categoria II) con cui si solleva il problema dell'inadeguatezza, dal punto di vista della tutela dei diritti umani, del sistema giudiziario cinese (l'attenzione è concentrata particolarmente sulla repressione dei moti di Piazza Tien An Men).

E/CN.4/1991/NGO/20: comunicazione dell'Unione interparlamentare (categoria I) in cui si lamenta la riconosciuta costituzionalità da parte della Corte suprema del Cile del decreto di amnistia per gli autori di delitti come torture, sparizioni forzate, ecc. commessi in Cile negli anni dal 1973 al 1978.

E/CN.4/1991/NGO/41: comunicazione di Mutua assistenza universitaria mondiale (categoria II) a nome del comitato direttivo della Coalizione contro l'impunità. Vi si legge, tra l'altro: "Una società che lascia cadere gli appelli alla giustizia e che permette a torturatori ed assassini di andare e venire liberamente è

una società dal futuro compromesso. ... Noi domandiamo alla Commissione dei diritti dell'uomo di intraprendere d'urgenza un dibattito sull'impunità, pratica che dovrebbe essere proibita. Auspichiamo caldamente che sia adottata una risoluzione su questa questione ... e siamo pronti a contribuire alla formazione del progetto”.

E/CN.4/1991/NGO/17: comunicazione dell'Associazione americana dei giuristi (categoria II). Affronta anch'essa il tema delle impunità. A proposito del progetto di “dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro le sparizioni forzate o involontarie” su cui sta lavorando la sottocommissione, l'Associazione si dichiara, tra l'altro, “profondamente preoccupata dal fatto che non sia stata recepita la sua proposta tendente a inserire nella dichiarazione una disposizione che espressamente escluda le cause di sparizioni forzate e involontarie dalla competenza dei tribunali militari”.

E/CN.4/1991/NGO/22: comunicazione della Federazione internazionale dei diritti umani (categoria II). La Federazione appoggia il progetto di protocollo facoltativo da aggiungere alla Convenzione contro la tortura che istituisce un meccanismo preventivo di tipo non giudiziario per la repressione di questi crimini. La Federazione afferma tra l'altro di essere favorevole all'istituzione su scala universale di questo meccanismo e chiede che il progetto (presentato nel 1980 dal Costa Rica) sia urgentemente preso in esame dalla Commissione.

E/CN.4/1991/NGO/36: comunicazione dell'Associazione internazionale contro la tortura (categoria II). Tratta delle conseguenze delle sparizioni forzate sulle famiglie degli scomparsi in Honduras.

Il tema dell'applicazione della Dichiarazione universale contro l'intolleranza e la discriminazione fondata sulla religione o la convinzione è affrontato dalla Commissione sulla base soprattutto del rapporto presentato sull'argomento dal relatore speciale Angelo Vidal d'Almeida Ribeiro (doc. E/CN.4/1991/NGO/56. Particolarmente ampia nella relazione appare la parte dedicata alle comunicazioni inviate al governo cinese per i casi di arresti di monaci e monache in Tiber ed alle relative riprese del governo cinese. Sono reperibili comunque informazioni riguardanti numerosi paesi tra cui Albania, Bulgaria, Colombia, Repubblica Dominicana, Egitto, El Salvador, India, Indonesia, Iran, Israele, Messico, Pakistan, Arabia Saudita, Turchia.

La situazione dei diritti umani in vari paesi su cui è stata attirata l'attenzione della Commissione viene descritta nei seguenti rapporti;

E/CN.4/1991/27: rapporto del Segretario generale sulla situazione a Cipro e sugli sforzi dell'Onu per garantire i diritti umani e la sicurezza degli abitanti dell'isola.

E/CN.4/1991/28: rapporto del Segretario generale sui diritti umani a Cuba.

E/CN.4/1991/29: rapporto del Segretario generale sulla situazione dei diritti umani in Albania.

E/CN.4/1991/30: rapporto del rapporteur speciale Joseph Voyame sulla situazione in Romania (raccoglie le informazioni ricevute nel corso di due visite compiute in quel paese nell'agosto e nel novembre 1990).

E/CN.4/1991/31: rapporto del rapporteur speciale Felix Ermacora sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan.

E/CN.4/1991/33 e Add. 1: rapporto sui diritti umani ad Haiti, stabilito dall'esperto indipendente Philippe Texier. Il rapporto termina con il resoconto

delle elezioni del gennaio 1991 che portarono all'elezione del presidente Aristide. I successivi drammatici fatti che scalarono il potere del presidente eletto e riportarono alla dittatura militare non sono potuti rientrare nel piano del rapporto.

E/CN.4/1991/34: rapporto sulla situazione in El Salvador, redatto dal rappresentante speciale della Commissione José Antonio Pastor Ridruejo. È l'ultimo di una serie di rapporti su questo paese iniziata nel 1981.

E/CN.4/1991/35: rapporto del rapporteur speciale Reynaldo Galindo Pohl sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica di Iran. Il voluminoso rapporto presenta tra l'altro i verbali degli incontri avuti dal relatore nel corso della visita compiuta nell'ottobre 1990 con rappresentanti del governo e della magistratura, prigionieri della prigione di Evin, rappresentanti di associazioni nongovernative, privati cittadini, membri della comunità Bahai, membri della comunità armena.

E/CN.4/1991/36: rapporto del rapporteur speciale S. Amos Wako sul fenomeno delle esecuzioni sommarie o arbitrarie. Viene presentata la situazione di molte regioni del mondo in cui esistono tensioni e situazioni di guerra civile in cui si inseriscono fatti di esecuzioni senza processo attraverso l'esposizione delle comunicazioni inviate ai governi dal relatore della Commissione e le eventuali risposte ricevute. I paesi interessati da tali situazioni sono molto numerosi. Particolare spazio viene dato a Ciad, Colombia, El Salvador, Filippine, India, Jugoslavia (per quest'ultima i fatti presi in considerazione sono quelli della repressione serba nel Kossovo).

E/CN.4/1991/37: nota del Segretario generale riguardante la situazione di Timor Orientale.

Le situazioni in altri paesi sono state prese in considerazione nell'ambito delle attività consultive che il Centro per i diritti umani dell'Onu svolge a favore degli Stati che ne fanno richiesta. In tale contesto si inseriscono i documenti E/CN.4/1991/5, Add. 1 e E/CN.4/1991/54, Add. 1 e 2 stabiliti dagli esperti rispettivamente Guatemala e Guinea Equatoriale.

Sono state prese in considerazione anche le seguenti comunicazioni di Oing.

E/CN.4/1991/NGO/15: comunicazione dell'Unione interparlamentare (categoria I) riguardante i casi di violazioni dei diritti umani di cui siano vittime dei parlamentari. Questa Oing ha creato un meccanismo di esame di comunicazioni individuali in questo specifico settore e annualmente esamina numerosi casi di persecuzioni subite da membri di assemblee parlamentari. I casi riportati in questa comunicazione riguardano Cile, Colombia, Guinea Bissau, Honduras, Sudan, Turchia.

E/CN.4/1991/NGO/27: comunicazione di Amnesty International (categoria II) sulle violazioni dei diritti umani in Guinea Equatoriale.

E/CN.4/1991/NGO/30: comunicazione della Federazione internazionale dei diritti umani (categoria II) sulla situazione a El Salvador.

E/CN.4/1991/NGO/40: comunicazione della Federazione internazionale Terre des hommes (categoria II) riguardante il problema dei rifugiati (soprattutto minori) in Europa.

E/CN.4/1991/NGO/44: comunicazione di Human Rights Advocates (categoria II) intitolata "diritto internazionale sui diritti umani applicabile alla regolamentazione dei conflitti di nazionalità in Unione Sovietica".

E/CN.4/1991/NGO/45: comunicazione di Human Rights Advocates su "diritti umani e conflitti armati". In essa si chiede alla Commissione di "lanciare un appello particolarmente pressante ai responsabili militari e politici impegnati nel combattimento [il riferimento è alla 'guerra del Golfo'] per ricordare loro che gli obblighi fondamentali contenuti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo devono essere rispettati da tutti coloro che, su scala internazionale, proclamano il loro attaccamento al primato del diritto".

E/CN.4/1991/NGO/51: dichiarazione della Federazione internazionale dei diritti dell'uomo, riguardante "la situazione attuale dei rom nel mondo".

Sul tema dei diritti umani e progresso tecnologico si segnala, in particolare, il doc. E/CN.4/1991/39 che contiene il rapporto dei lavori dell'ultima sessione del Gruppo di lavoro della Commissione incaricato di approfondire il tema dei "principi per la protezione delle persone colpite da malattie mentali e per il miglioramento delle cure per la salute mentale". Da ricordare anche la nota del Segretario generale E/CN.4/1991/38 che contiene una sintesi della pubblicazione "Diritti umani e sviluppo tecnologico e scientifico" realizzata dall'Università delle Nazioni Unite.

Sul tema dei diritti delle minoranze si può utilmente consultare il doc. E/CN.4/1991/52: compilazione analitica delle osservazioni ricevute da Stati, Organizzazioni internazionali e Oing sul progetto di Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche; nonché il doc. E/CN.4/1991/53: rapporto del Gruppo di lavoro incaricato di formulare il testo di tale dichiarazione.

Un altro Gruppo di lavoro della Commissione presieduto da Ronald A. Walker sta elaborando il progetto di dichiarazione sui diritti e responsabilità di individui e organismi della società di promuovere e tutelare i diritti umani a livello interno e internazionale: il rapporto di tale Gruppo di lavoro, con il testo aggiornato del progetto di dichiarazione, è contenuto nel doc. E/CN.4/1991/57.

Sul tema dei diritti del bambino, la Commissione ha potuto esaminare, tra l'altro, il rapporto sulla compravendita di bambini stabilito dal rapporteur speciale Vitit Muntarhorn (doc. E/CN.4/1991/51).

Inoltre sono rilevanti in materia alcune comunicazioni di Oing. Tra queste segnaliamo le seguenti due:

E/CN.4/1991/NGO/23: comunicazione della Federazione internazionale dei diritti umani riguardante la situazione dei minori in Guatemala.

E/CN.4/1991/NGO/32: comunicazione della Federazione internazionale Terre des hommes, contenente una risoluzione, sottoscritta da oltre 15 Ong, sulla condizione del bambino nei conflitti armati. ■

